

Legge federale sulla procedura amministrativa

172.021

del 20 dicembre 1968 (Stato 1° aprile 2007)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 103 della Costituzione federale^{1,2}

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 settembre 1965³,

decreta:

Capo primo: Campo d'applicazione e definizioni

Art. 1

A. Campo
d'applicazione
I. Principio

¹ La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale.

² Sono autorità nel senso del capoverso 1:

- a.⁴ il Consiglio federale, i suoi Dipartimenti, la Cancelleria federale, nonché le divisioni, le aziende, gli istituti e gli altri servizi dell'amministrazione federale che da essi dipendono;
- b.⁵ gli organi dell'Assemblea federale e dei tribunali federali per le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso, in conformità all'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927⁶;
- c. gli istituti o le aziende federali autonomi;
- c^{bis}.⁷ il Tribunale amministrativo federale;
- d. le commissioni federali;

RU 1969 755

¹ [CS 1 3]. A questa disposizione corrispondono ora gli art. 177 cpv. 3 e 187 cpv. 1 lett. d della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

² Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

³ FF 1965 II 901

⁴ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 28 giu. 1972 che modifica quella sull'ordinamento dei funzionari federali, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2265; FF 1971 II 1409).

⁵ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

⁶ RS 172.221.10. Vedi ora la L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1).

⁷ Introdotta dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

- e. altre istanze od organismi indipendenti dall'amministrazione federale, in quanto decidano nell'adempimento d'un compito di diritto pubblico a essi affidato dalla Confederazione.

³ Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concernenti la notificazione delle decisioni e l'articolo 55 capoversi 2 e 4 concernente la revoca dell'effetto sospensivo. È fatto salvo l'articolo 97 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1946⁸ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell'effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione.^{9 10}

Art. 2

II. Eccezioni
1. Applicabilità parziale

¹ Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale.

² Gli articoli 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri esami di capacità.

³ Gli articoli 20 a 24 si applicano alla procedura delle commissioni di stima in materia d'espropriazione.

⁴ La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 17 giugno 2005¹¹ sul Tribunale amministrativo federale non vi deroghi.¹²

Art. 3

2. Inapplicabilità Non sono regolate dalla presente legge:

- a. la procedura di autorità nel senso dell'articolo 1 capoverso 2 lettera *e* in quanto contro le loro decisioni non sia ammissibile un ricorso direttamente ad un'autorità federale;
- b. la procedura di prima istanza in materia di personale federale concernente l'istituzione iniziale del rapporto di servizio, la promozione, gli ordini di servizio e l'autorizzazione al procedimento penale contro l'agente;

⁸ RS **831.10**

⁹ Nuovo testo del per. giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 24 giu. 1977 (9ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391 419; FF **1976** III 1).

¹¹ RS **173.32**

¹² Introdotto dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

- c. la procedura di prima istanza nelle cause amministrative penali e la procedura d'accertamento della polizia giudiziaria;
- d.¹³ la procedura della giustizia militare, compresa la giustizia militare disciplinare,
la procedura in affari in materia di comando giusta l'articolo 37 come pure la procedura speciale giusta gli articoli 38 e 39 della legge militare del 3 febbraio 1995^{14,15}
...¹⁶
- dbis.¹⁷ la procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 2000¹⁸ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile;
- e. la procedura dello sdoganamento;
- ebis. ...¹⁹
- f. la procedura di prima istanza in altre cause amministrative, quando la loro natura esige di dirimerle sul posto con decisione immediatamente esecutiva.

Art. 4

III. Disposizioni
complete

Le disposizioni del diritto federale che regolano più compiutamente un procedimento sono applicabili in quanto non siano contrarie alle presente legge.

Art. 5

B. Definizioni
I. Decisioni

¹ Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:

- a. la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
- b. l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;

¹³ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1882 1892; FF 1989 II 942).

¹⁴ RS 510.10

¹⁵ Nuovo testo del per. giusta il n. 1 dell'appendice alla LF del 3 feb. 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 510.10).

¹⁶ Lemma abrogato dal n. 1 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RS 2003 3957 3969; FF 2002 768).

¹⁷ Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

¹⁸ RS 830.1

¹⁹ Introdotta dall'art. 26 del DF del 7 ott. 1983 sull'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva [RU 1984 153]. Abrogata dal n. II 1 dell'all. alla LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, con effetto dal 1° apr. 2007 (RS 784.40).

- c. il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.

² Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).²⁰

³ Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.

Art. 6

II. Parti

Sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione.

Capo secondo: Regole generali di procedura

Art. 7

A. Competenza
I. Esame

¹ L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza.

² La competenza non può essere pattuita tra l'autorità e la parte.

Art. 8

II. Trasmissione
e scambio
d'opinioni

¹ L'autorità che si reputa incompetente trasmette senz'indugio la causa a quella competente.

² L'autorità che dubita di essere competente provoca senza indugio uno scambio d'opinioni con quella che potrebbe esserlo.

Art. 9

III. Contestazioni

¹ L'autorità che si reputa competente accerta la sua competenza con una decisione, qualora una parte la contesti.

² L'autorità che si reputa incompetente prende una decisione d'inammissibilità, qualora una parte ne affermi la competenza.

³ I conflitti di competenza tra autorità, eccetto quelli con il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale o le autorità cantonali, sono decisi dall'autorità comune di vigilanza o, se non ve n'è una, dal Consiglio federale.²¹

²⁰ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

²¹ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Art. 10

- B. Ricusazione
- ¹ Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:
- a. se hanno un interesse personale nella causa;
 - b.²² se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;
 - b^{bis}.²³ se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte;
 - c. se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;
 - d. se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.
- ² Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso.

Art. 11

- C.²⁴ Rappresentanza e patrocinio
I. In generale
- ¹ In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, purché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.²⁵
- ² L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta.
- ³ Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante.

Art. 11a²⁶

- II. Rappresentanza obbligatoria
- ¹ Se più di 20 parti agiscono con petizioni collettive o individuali in difesa dei medesimi interessi, l'autorità può esigere che scelgano, per il procedimento, uno o più rappresentanti.
- ² Se non vi provvedono entro un congruo termine, l'autorità designa loro uno o più rappresentanti.

²² Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **211.231**).

²³ Introdotta dal n. 5 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **211.231**).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU **1992** 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF **1991** II 413).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

²⁶ Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU **1992** 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF **1991** II 413).

³ Le disposizioni sulle spese ripetibili nella procedura di ricorso si applicano per analogia alle spese di rappresentanza. La parte, contro la quale sono dirette le petizioni deve, su ordine dell'autorità, anticipare le spese per la rappresentanza ufficiale.

Art. 11^{b27}

III. Recapito

¹ Le parti che presentano conclusioni in un procedimento sono tenute a comunicare all'autorità il loro domicilio o la loro sede. Le parti domiciliate in uno Stato in cui, secondo il diritto internazionale, le notificazioni non possono essere fatte per posta, devono designare un recapito in Svizzera.

² Le parti possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica. Per le notificazioni per via elettronica il Consiglio federale può prevedere che le parti forniscano altre indicazioni.

Art. 12

D. Accertamento
dei fatti
I. Principio

L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:

- a. documenti;
- b. informazioni delle parti;
- c. informazioni o testimonianze di terzi;
- d. sopralluoghi;
- e. perizie.

Art. 13

II. Cooperazione
delle parti

¹ Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:

- a. in un procedimento da esse proposto;
- b. in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
- c. in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione.

² L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere *a* e *b*, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.

²⁷ Introdotto dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Art. 14

III. Audizione
di testimoni
1. Competenza

¹ Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni:

- a. il Consiglio federale e i suoi dipartimenti;
- b. l'Ufficio federale²⁸ del Dipartimento federale di giustizia e polizia;
- c.²⁹ il Tribunale amministrativo federale;
- d.³⁰ Le autorità in materia di concorrenza ai sensi della legge sui cartelli.

² Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b e d affidano l'audizione dei testimoni a un funzionario idoneo.³¹

³ Le autorità indicate al capoverso 1 lettera a possono autorizzare all'audizione di testimoni anche persone estranee a un'autorità, incaricate d'un'inchiesta ufficiale.

Art. 15

2. Obbligo di
testimoniare

Ognuno è tenuto a testimoniare.

Art. 16

3. Diritto di non
testimoniare

¹ Il diritto di rifiutare la testimonianza è disciplinato nell'articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge federale del 4 dicembre 1947³² di procedura civile federale.

^{1bis} Il mediatore può rifiutare di testimoniare su fatti di cui è venuto a conoscenza nell'ambito della sua attività secondo l'articolo 33b.³³

² Il depositario d'un segreto professionale o d'affari, nel senso dell'articolo 42 capoverso 2 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 1947, può rifiutare di testimoniare in quanto un'altra legge federale non lo obblighi.

³ ...³⁴

²⁸ Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

²⁹ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

³⁰ Introdotta dal n. 2 dell'all. della LF del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RS **251**).

³¹ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RS **251**).

³² RS **273**

³³ Introdotta dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

³⁴ Abrogato dal n. 1 della LF del 23 giu. 2000 concernente l'adeguamento della legislazione federale alla garanzia del segreto redazionale (RU **2001** 118; FF **1999** 6784).

Art. 17

4. Altri obblighi dei testimoni

Chiunque possa essere ascoltato come testimone deve anche collaborare all'assunzione di altre prove: egli deve, in particolare, produrre i documenti in suo possesso.

Art. 18

5. Diritti delle parti

¹ Le parti hanno il diritto d'assistere all'audizione dei testimoni e di porre domande complete.

² Per tutelare importanti interessi pubblici o privati, l'audizione dei testimoni può avvenire in assenza delle parti, e a queste può essere negato l'esame dei processi verbali d'interrogatorio.

³ Ove sia negato alle parti l'esame dei processi verbali d'interrogatorio, è applicabile l'articolo 28.

Art. 19

IV. Disposizioni complete

Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 1947³⁵; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi reitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge.

Art. 20E. Termini
I. Computo

¹ Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

² Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare.

^{2bis} Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.³⁶

³ Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.³⁷

³⁵ RS 273

³⁶ Introdotto dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Art. 21

II. Osservanza
1. In generale³⁸ 1 Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero³⁹ o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

^{1bis} Gli scritti indirizzati all'Istituto federale della proprietà intellettuale⁴⁰ non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.⁴¹

2 Se la parte si rivolge in tempo utile a un'autorità incompetente, il termine è reputato osservato.

3 Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità.⁴²

Art. 21a⁴³

2. In caso di trasmissione per via elettronica
1 Gli atti scritti possono essere trasmessi all'autorità per via elettronica, utilizzando il formato prescritto dal Consiglio federale.

2 La parte o il suo rappresentante deve munire di una firma elettronica riconosciuta il documento contenente l'insieme degli atti scritti; se il diritto federale lo esige, deve inoltre firmare nel medesimo modo singoli atti scritti.

3 Il termine è reputato osservato se, prima della scadenza, il sistema informatico corrispondente al recapito elettronico dell'autorità conferma la ricezione degli atti scritti.

Art. 22

III. Proroga
1 Il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato.

2 Il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza.

38 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

39 Oggi: La Posta Svizzera (Posta).

40 Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

41 Introdotta dal n. II della LF del 17 dic. 1976 che modifica la LF sui brevetti d'invenzione, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

42 Introdotta dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

43 Introdotta dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Art. 22a⁴⁴

IIIa. Sospensione dei termini

¹ I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni non decorrono:

- a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- c.⁴⁵ dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

² Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali.⁴⁶**Art. 23**

IV. Conseguenze dell'inosservanza

L'autorità che assegna un termine commina contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza; verificandosi quest'ultima, soltanto esse sono applicabili.

Art. 24

V. Restituzione per inosservanza

¹ Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso; rimane salvo l'articolo 32 capoverso 2.⁴⁷² Il capoverso I non è applicabile ai termini da osservare in materia di brevetti nei confronti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale.⁴⁸**Art. 25**

F. Procedura d'accertamento

¹ L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico.² La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione.³ Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento.⁴⁴ Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU **1992** 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF **1991** II 413).⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).⁴⁶ Introdotto dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).⁴⁸ Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1976 che modifica la LF sui brevetti d'invenzione, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

Art. 25a⁴⁹

Fbis. Decisione
circa atti
materiali

¹ Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi:

- a. ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti;
- b. elimini le conseguenze di atti materiali illeciti;
- c. accerti l'illiceità di atti materiali.

² L'autorità pronuncia mediante decisione formale.

Art. 26

G. Esame degli
atti
I. Principio

¹ Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:

- a. le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità;
- b. tutti gli atti adoperati come mezzi di prova;
- c. le copie delle decisioni notificate.

^{1bis} Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.⁵⁰

² L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.

Art. 27

II. Eccezioni

¹ L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se:

- a. un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l'osservanza del segreto;
- b. un interesse privato importante, in particolare d'una controparte, esiga l'osservanza del segreto;
- c. l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga.

² Il diniego d'esame dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto.

³ A una parte non può essere negato l'esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificate; l'esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell'inchiesta.

⁴⁹ Introdotta dal n. 10 dell'all. alla L. del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁵⁰ Introdotta dal n. 10 dell'all. alla L. del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Art. 28

III. Opponibilità
degli atti soggetti
a segreto

L'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie.

Art. 29

H. Diritto di
audizione
I. Principio

La parte ha il diritto d'essere sentita.

Art. 30

II.51 Audizione
preliminare
1. In generale

¹ L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti.

² Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere:

- a. una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente;
- b. una decisione impugnabile mediante opposizione;
- c. una decisione interamente conforme alle domande delle parti;
- d. una misura d'esecuzione;
- e. altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite.

Art. 30a⁵²

2. Procedura
speciale

¹ Se da una decisione saranno presumibilmente toccate numerose persone o se la determinazione di tutte le parti provoca oneri eccessivi, l'autorità, prima di pronunciarsi, può pubblicare la petizione o il progetto di decisione, senza motivazione, in un foglio ufficiale e depositare contemporaneamente per pubblica consultazione la petizione o il progetto di decisione motivato, indicando il luogo di deposito.

² Essa sente le parti, assegnando loro un congruo termine per le obiezioni.

³ Nella pubblicazione l'autorità avverte le parti riguardo all'obbligo di designare, se del caso, uno o più rappresentanti, come anche di pagare le spese processuali e le spese ripetibili.

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

⁵² Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

Art. 31III. Audizione
della controparte

Nelle cause in cui parecchie parti sostengono interessi contrari, l'autorità sente ognuna sulle allegazioni della controparte che paiono importanti e non sono favorevoli esclusivamente a un'altra parte.

Art. 32IV. Esame delle
allegazioni

1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.

2 Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrano decisive.

Art. 33V. Offerta di
prove

1 L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti.

2 Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata.

Art. 33a⁵³Hbis. Lingua
del procedimento

1 Il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le conclusioni.

2 Nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

3 Se una parte presenta documenti non redatti in una lingua ufficiale, l'autorità può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione.

4 Per il resto, l'autorità ordina una traduzione se necessario.

Art. 33b⁵⁴Hter. Accordo
amichevole e
mediazione

1 D'intesa con le parti, l'autorità può sospendere il procedimento per permettere loro di mettersi d'accordo sul contenuto della decisione. L'accordo dovrebbe includere una clausola secondo cui le parti rinun-

53 Introdotta dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

54 Introdotta dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

ciano ad avvalersi di rimedi giuridici e indicare il modo di ripartizione delle spese.

² Al fine di promuovere la riuscita dell'accordo, l'autorità può designare come mediatore una persona fisica neutrale e sperimentata.

³ Il mediatore è vincolato soltanto alla legge e al mandato conferitogli dall'autorità. Può assumere prove; per procedere a ispezioni oculari, perizie ed esami testimoniali abbisogna tuttavia dell'autorizzazione dell'autorità.

⁴ L'autorità recepisce l'accordo nella sua decisione, se non è viziato ai sensi dell'articolo 49.

⁵ Se l'accordo riesce, l'autorità non riscuote spese procedurali. Se l'accordo fallisce, l'autorità può rinunciare ad addossare alle parti le spese della mediazione, sempre che gli interessi in causa lo giustificino.

⁶ Una parte può esigere in ogni tempo la revoca della sospensione del procedimento.

Art. 34

I. Per scritto
1. Principio
J. Notificazione

¹ L'autorità notifica le decisioni alle parti per scritto.

^{1bis} La notificazione può essere fatta per via elettronica alle parti che vi acconsentono. Le decisioni sono munite di una firma elettronica riconosciuta. Il Consiglio federale disciplina le esigenze cui è subordinata la notificazione per via elettronica.⁵⁵

² L'autorità può notificare oralmente alle parti presenti le decisioni incidentali, ma deve confermarle per scritto se una parte ne fa domanda seduta stante; in questo caso, il termine di impugnazione decorre dalla conferma scritta.⁵⁶

Art. 35

2. Motivazione e indicazione del rimedio giuridico

¹ Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.

² L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.

³ L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione.

⁵⁵ Introdotto dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Art. 36

II. Pubblicazione ufficiale

L'autorità può notificare le sue decisioni con la pubblicazione in un foglio ufficiale:

- a. alla parte d'ignota dimora e non avente un rappresentante raggiungibile;
- b.⁵⁷ alla parte dimorante all'estero e non avente un rappresentante raggiungibile, qualora la notificazione non possa essere fatta nel luogo di dimora della stessa o qualora la parte, in violazione dell'articolo 11b capoverso 1, non abbia designato un recapito in Svizzera;
- c.⁵⁸ in una causa con numerose parti;
- d.⁵⁹ in una causa nella quale le parti non possano essere determinate tutte senza oneri eccessivi.

Art. 37⁶⁰

III. ...

Art. 38

IV. Notificazioni difettose

Una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio.

Art. 39K. Esecuzione
I. Condizioni

L'autorità può eseguire la sua decisione se:

- a. la decisione non può più essere impugnata mediante rimedio giuridico;
- b. la decisione può ancora essere impugnata, ma il rimedio ammissibile non ha effetto sospensivo;
- c. l'effetto sospensivo del rimedio è stato tolto.

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

⁵⁹ Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

⁶⁰ Abrogato dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Art. 40⁶¹

II. Mezzi coattivi
1. Esecuzione
per debiti

Le decisioni che intimano il pagamento di denaro o la prestazione di garanzie sono eseguite in via di esecuzione conformemente alla legge federale dell'11 aprile 1889⁶² sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 41

2. Altri mezzi
coattivi

¹ Per eseguire le altre decisioni, l'autorità può valersi dei mezzi coattivi seguenti:

- a. l'esecuzione, a spese dell'obbligato, da parte dell'autorità che ha preso la decisione o d'un terzo incaricato; le spese saranno stabilite con decisione speciale;
- b. l'esecuzione diretta contro l'obbligato stesso o i suoi beni;
- c. il perseguimento penale, in quanto la pena sia prevista da un'altra legge federale;
- d. il perseguimento penale per disobbedienza a decisione dell'autorità, secondo l'articolo 292 del Codice penale⁶³, in mancanza d'altra disposizione penale.

² Prima di valersi d'un mezzo coattivo, l'autorità avverte l'obbligato e gli assegna un congruo termine per l'adempimento, comminandogli le sanzioni penali nei casi del capoverso 1 lettere c e d.

³ Nei casi del capoverso 1 lettere a e b essa può rinunciare all'avvertimento e all'assegnazione del termine se vi sia pericolo nell'indugio.

Art. 42

3. Conseguenza

L'autorità non può adoperare un mezzo coattivo più rigoroso di quanto richiesto dalle circostanze.

Art. 43

III. Assistenza

I Cantoni assistono nell'esecuzione le autorità federali.

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

⁶² RS 281.1

⁶³ RS 311.0

Capo terzo: Della procedura di ricorso in generale

Art. 44

A. Principio⁶⁴ La decisione soggiace a ricorso.

Art. 45⁶⁵

B. Ricorso contro le decisioni incidentali
I. Decisioni incidentali concernenti la competenza e la ricusazione

¹ È ammissibile il ricorso contro le decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione.
² Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente.

Art. 46⁶⁶

II. Altre decisioni incidentali

¹ Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se:

- tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile; o
- l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante e dispendiosa.

² Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa.

Art. 46a⁶⁷

Bbis. D. Denegata e ritardata giustizia

Può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda ingiustamente l'emanazione di una decisione impugnabile.

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁶⁷ Introdotto dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Art. 47

C. Autorità di ricorso

¹ Sono autorità di ricorso:

- a. il Consiglio federale, giusta gli articoli 72 e seguenti;
- b.⁶⁸ il Tribunale amministrativo federale secondo gli articoli 31–34 della legge del 17 giugno 2005⁶⁹ sul Tribunale amministrativo federale;
- c.⁷⁰ altre autorità che una legge federale designa come autorità di ricorso;
- d.⁷¹ l'autorità di vigilanza, quando non è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale e il diritto federale non designa alcun'altra autorità di ricorso.

² Se un'autorità di ricorso che non giudica in via definitiva ha nel caso singolo prescritto a un'autorità inferiore di prendere una decisione o le ha dato istruzioni circa il contenuto della medesima, la decisione è deferita direttamente all'autorità di ricorso immediatamente superiore; il ricorrente ne è reso attento nell'indicazione dei rimedi giuridici.⁷²

³ ...⁷³

⁴ Le istruzioni date da un'autorità di ricorso quando decide la causa e la rimanda all'autorità inferiore non sono istruzioni nel senso del capoverso 2.

Art. 47a⁷⁴C^{bis}, ...**Art. 48**⁷⁵

D. Diritto di ricorrere

¹ Ha diritto di ricorrere chi:

- a. ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
- b. è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

⁶⁹ RS **173.32**

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

⁷¹ Introdotta dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

⁷² Nuovo testo giusta l'art. 67 della L del 19 set. 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione, in vigore dal 1° giu. 1979 [RU **1979** 114].

⁷³ Abrogato dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

⁷⁴ Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 21 mar. 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS **172.010**). Abrogato dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

- c. ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.

² Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.

Art. 49

E. Motivi di ricorso

Il ricorrente può far valere:

- a. la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
- b. l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
- c. l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.

Art. 50⁷⁶

F. Termine di ricorso

¹ Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.

² Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.

Art. 51⁷⁷

G. Atto di ricorso
L. ...

Art. 52

H. Contenuto e forma

¹ L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

² Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediare.

³ Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserito o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁷⁷ Abrogato dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Art. 53

III. Comple-
mento dei motivi

Se l'eccezionale ampiezza o le difficoltà particolari della causa lo esigono, l'autorità di ricorso accorda al ricorrente, che ne fa domanda nel ricorso altrimenti conforme ai requisiti, un congruo termine per completare i motivi; in tal caso, l'articolo 32 capoverso 2 non è applicabile.

Art. 54

H. Altre regole
di procedura
fino a decisione
del ricorso
I. Principio

Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata, passa all'autorità di ricorso.

Art. 55

II. Provvedimen-
ti d'urgenza
1. Effetto
sospensivo

¹ Il ricorso ha effetto sospensivo.

² Nella decisione, se non ha per oggetto una prestazione pecuniaria, l'autorità inferiore può togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso; l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione ha lo stesso diritto dopo il deposito del ricorso.⁷⁸

³ L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione può restituire a un ricorso l'effetto sospensivo toltogli dall'autorità inferiore; la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è trattata senza indugio.⁷⁹

⁴ Se l'effetto sospensivo è tolto arbitrariamente o se la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è stata arbitrariamente respinta o ritardata, l'ente o l'istituto autonomo nel cui nome l'autorità ha stabilito risponde del danno che ne deriva.

⁵ Sono riservate le disposizioni di altre leggi federali secondo le quali il ricorso non ha effetto sospensivo.⁸⁰

Art. 56⁸¹

2. Altri provve-
dimenti

Dopo il deposito del ricorso, l'autorità adita, il suo presidente o il giudice dell'istruzione può prendere, d'ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d'urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati.

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁸⁰ Introdotto dal n. 5 dell'all. alla L del 23 giu. 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 1979 [RU 1978 1836].

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Art. 57

III. Scambio di scritti

¹ Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.⁸²

² Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.

Art. 58

IV. Nuova decisione

¹ L'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.

² Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso.

³ Quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione; l'articolo 57 è applicabile, se la nuova decisione si fonda su fatti notevolmente differenti o cagiona una situazione giuridica notevolmente differente.

Art. 59

V. Astensione obbligatoria

L'autorità di ricorso non può affidare l'istruzione del ricorso a persone dell'autorità inferiore né ad altre persone che abbiano avuto una parte nell'elaborazione della decisione impugnata; l'articolo 47 capoversi 2 a 4 è inoltre applicabile se la decisione impugnata poggia su istruzioni dell'autorità di ricorso.

Art. 60⁸³

VI. Provvedimenti disciplinari

¹ L'autorità di ricorso può punire con l'ammonimento o con la multa disciplinare fino a 500 franchi le parti o i loro rappresentanti che offendono le convenienze o turbano l'andamento della causa.

² In caso di malafede o temerarietà processuale, la parte e il suo rappresentante possono essere puniti con la multa disciplinare fino a 1000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 3000 franchi.

³ Il presidente d'udienza può far espellere dalla sala le persone che non ottemperano ai suoi ordini e punirle con la multa disciplinare fino a 500 franchi.

⁸² Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁸³ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Art. 61

J. Decisione del ricorso
I. Contenuto e forma

¹ L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.

² La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo.

³ Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore.

Art. 62

II. Modificazione della decisione impugnata

¹ L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.

² Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.

³ L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.

⁴ L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.

Art. 63

III. Spese processuali

¹ L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.

² Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.

³ Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.

⁴ L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.⁸⁴

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

^{4bis} La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:

- a. da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
- b. da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.⁸⁵

⁵ Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. Rimane salvo l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005⁸⁶ sul Tribunale amministrativo federale.⁸⁷

Art. 64

IV. Spese ripetibili

¹ L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.

² Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.

³ Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.

⁴ L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.

⁵ Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. Rimane salvo l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005⁸⁸ sul Tribunale amministrativo federale.⁸⁹

Art. 65

V. Patrocinio gratuito

¹ Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.⁹⁰

⁸⁵ Introdotto dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁸⁶ RS 173.32

⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁸⁸ RS 173.32

⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

² Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato.⁹¹

³ L'onorario e le spese d'avvocato sono messi a carico conformemente all'articolo 64 capoversi 2 a 4.

⁴ La parte, ove cessi d'essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato all'ente o all'istituto autonomo che li ha pagati.

⁵ Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese. Rimane salvo l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005⁹² sul Tribunale amministrativo federale.⁹³

Art. 66⁹⁴

K. Revisione
I. Motivi

¹ L'autorità di ricorso, a domanda di una parte o d'ufficio, procede alla revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto.

² Essa procede, inoltre, alla revisione della sua decisione, a domanda di una parte, se:

- a. la parte allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti;
- b. la parte prova che l'autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni;
- c. la parte prova che l'autorità di ricorso ha violato gli articoli 10, 59 o 76 sulla ricusazione o l'astensione, gli articoli 26–28 sull'esame degli atti o gli articoli 29–33 sul diritto di essere sentiti; oppure
- d. la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la Convenzione del 4 novembre 1950⁹⁵ per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o i suoi protocolli⁹⁶ sono stati violati, per quanto un indennizzo non sia atto a compensare le conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per ovviarvi.

³ I motivi indicati nel capoverso 2 lettere a–c non danno adito a revisione se la parte poteva invocarli nella procedura precedente la decisione del ricorso o mediante un ricorso contro quest'ultima.

⁹¹ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁹² RS 173.32

⁹³ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁹⁵ RS 0.101

⁹⁶ RS 0.101.06/093

Art. 67

II. Domanda

¹ La domanda di revisione dev'essere indirizzata per scritto all'autorità di ricorso entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione del ricorso.⁹⁷

^{1bis} Nel caso dell'articolo 66 capoverso 2 lettera b, la domanda di revisione dev'essere presentata entro 90 giorni da quello in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo l'articolo 44 CEDU⁹⁸ è divenuta definitiva.⁹⁹

² Dopo 10 anni dalla notificazione della decisione del ricorso, la revisione può essere domandata soltanto in virtù dell'articolo 66 capoverso 1.

³ Per il contenuto, la forma, il miglioramento e il complemento della domanda di revisione sono applicabili gli articoli 52 e 53: la domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d'una nuova decisione del ricorso.

Art. 68

III. Decisione

¹ L'autorità di ricorso, se entra nel merito della domanda di revisione e la giudica fondata, annulla la decisione e ne prende una nuova.

² Alla domanda di revisione sono per il resto applicabili gli articoli 56, 57 e 59 a 65.

Art. 69

L. Interpretazione

¹ L'autorità di ricorso, a domanda d'una parte, interpreta la sua decisione allorché contenga oscurità o contraddizioni nel dispositivo o tra questo e i motivi.

² Dall'interpretazione decorre un nuovo termine di ricorso.

³ L'autorità di ricorso può correggere in ogni tempo gli errori di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun influsso sul dispositivo né sul contenuto essenziale dei motivi.

Art. 70¹⁰⁰M. Ricorsi speciali
I. ...

⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

⁹⁸ **RS 0.101**

⁹⁹ Introdotta dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

¹⁰⁰ Abrogato dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

Art. 71

II. Denunzia ¹ Chiunque può denunciare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità.

² Il denunciante non ha i diritti di parte.

Capo quarto: Autorità speciali¹⁰¹**Art. 71a a 71d**¹⁰²

A. ...

Art. 72¹⁰³

B. Consiglio federale

I. Come autorità di ricorso

1. Ammissibilità del ricorso

a. Materia

Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro:

- a. le decisioni nel campo della sicurezza interna ed esterna del Paese, della neutralità, della protezione diplomatica e degli altri affari esteri in genere, sempre che il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
- b. le decisioni di prima istanza su elementi salariali al merito del personale federale.

Art. 73¹⁰⁴

b. Autorità inferiori

Il ricorso al Consiglio federale è inoltre ammissibile contro le decisioni:

- a. dei Dipartimenti e della Cancelleria federale;
- b. degli organi d'ultima istanza di istituti o aziende federali autonomi;
- c. delle autorità cantonali di ultima istanza.

¹⁰¹ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1992** 288, **1993** 877 art. 2 cpv. 1; FF **1991** II 413).

¹⁰² Introdotti dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 288; FF **1991** II 413). Abrogati dal n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

¹⁰³ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

¹⁰⁴ Abrogato dal n. I 1 della LF dell'8 ott. 1999 concernente adeguamenti procedurali alla nuova Cost. federale (RU **2000** 416; FF **1999** 6784). Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

Art. 74¹⁰⁵

- c. Sussidiarietà Il ricorso al Consiglio federale non è ammissibile contro le decisioni impugnabili mediante ricorso a un'altra autorità federale o mediante opposizione.

Art. 75

2. Istruzione del ricorso¹⁰⁶
- 1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia istruisce la causa.
- 2 Se il ricorso concerne quel Dipartimento, il Consiglio federale incarica dell'istruzione un altro Dipartimento.
- 3 Il Dipartimento incaricato dell'istruzione presenta al Consiglio federale una proposta di decisione ed esercita fino alla decisione le competenze spettanti al Consiglio federale come autorità di ricorso.

Art. 76¹⁰⁷

3. Astensione¹⁰⁸
- 1 Il consigliere federale, contro il cui dipartimento è diretto il ricorso, si astiene nella decisione del Consiglio federale.
- 2 Il suo dipartimento può partecipare, nel procedimento del Consiglio federale, come un ricorrente e può inoltre prendere parte alla procedura di corapporto secondo l'articolo 54 della legge federale del 19 settembre 1978¹⁰⁹ sull'organizzazione dell'amministrazione.
- 3 Se durante la procedura di corapporto sono adottati nuovi elementi di fatto o di diritto, il ricorrente, eventuali controparti o altri interessati devono essere sentiti al riguardo.

Art. 77

4. Disposizioni complete di procedura¹¹⁰ Nel rimanente, sono applicabili gli articoli 45 a 70.

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU **1992** 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF **1991** II 413).

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

¹⁰⁹ [RU **1979** 114, **1983** 170 931 art. 59 n. 2, **1985** 699, **1987** 226 n. II 2 808, **1989** 2116, **1990** 3 art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, **1991** 362 n. I, **1992** 2 art. 1 288 all. n. 2 510, **1993** 1770, **1995** 978 4093 all. n. 2 5050 all. n. 1 4362 art. 1, **1996** 546 all. n. 1 1486 1498 all. n. 1. RU **1997** 2022 art. 63]. Vedi ora la L del 21 mar. 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS **172.010**).

¹¹⁰ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

Art. 78

II.¹¹¹ Come
giurisdizione
unica o di prima
istanza

¹ Se il Consiglio federale decide come giurisdizione unica o di prima istanza, il Dipartimento competente per materia gli presenta una proposta di decisione.

² Questo Dipartimento esercita fino alla decisione le competenze spettanti al Consiglio federale.

³ Nel rimanente, sono applicabili gli articoli 7 a 43.

Art. 79

C.¹¹² Assemblea
federale

¹ Le decisioni, comprese quelle su ricorso, possono essere impugnate mediante ricorso all'Assemblea federale se una legge federale lo prevede.¹¹³

² Il ricorso dev'essere inviato all'Assemblea federale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.

³ Salvo ordinanza d'urgenza del Consiglio federale, il ricorso non ha effetto sospensivo.

Capo quinto: Disposizioni finali e transitorie**Art. 80**

A. Abrogazione
e adattamento di
disposizioni

All'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a. l'articolo 23^{bis} della legge federale del 26 marzo 1914¹¹⁴ sull'organizzazione dell'Amministrazione federale;
- b. gli articoli 124 a 134, 158 e 164 della legge federale del 16 dicembre 1943¹¹⁵ sull'organizzazione giudiziaria (OG);

¹¹¹ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1992** 288, **1993** 877 art. 2 cpv. 1; FF **1991** II 413).

¹¹² Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1992** 288, **1993** 877 art. 2 cpv. 1; FF **1991** II 413).

¹¹³ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'8 ott. 1999 concernente adeguamenti procedurali alla nuova Cost. federale, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU **2000** 416 418; FF **1999** 6784).

¹¹⁴ [CS 1 247; RU **1979** 114 art. 72 lett. a]

¹¹⁵ [CS 3 499; RU **1948** 899 art. 86, **1955** 899 art. 118, **1959** 921, **1969** 755 art. 80 lett. b 784, **1977** 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, **1978** 688 art. 88 n. 3 1450, **1979** 42, **1980** 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, **1982** 1676 all. n. 13, **1983** 1886 art. 36 n. 1, **1986** 926 art. 59 n. 1, **1987** 226 n. II 1 1665 n. II, **1988** 1776 all. II 1, **1989** 504 art. 33 let. a, **1990** 938 n. III cpv. 5, **1992** 288, **1993** 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, **1995** 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, **1996** 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, **1997** 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, **1998** 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, **1999** 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, **2000** 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, **2001** 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, **2002** 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, **2003** 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, **2004** 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, **2005** 5685 all. n. 7. RU **2006** 1205 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS **173.110**).

- c. le disposizioni contrarie del diritto federale, con riserva delle disposizioni complete di cui all'articolo 4.

Art. 81

B. Disposizione transitoria

La presente legge non è applicabile alle vertenze pendenti, al momento della sua entrata in vigore, davanti ad autorità della giurisdizione amministrativa, né ai ricorsi o alle opposizioni contro decisioni emanate prima della sua entrata in vigore; in questi casi si applicano le regole di procedura e di competenza anteriori.

Art. 82

C. Entrata in vigore

Il Consiglio federale stabilisce il giorno in cui la presente legge entra in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 1969¹¹⁶

Disposizione finale della modifica del 18 marzo 1994¹¹⁷

Il nuovo diritto è applicabile a tutti i ricorsi interposti all'autorità di ricorso dopo l'entrata in vigore della modificazione della presente legge del 18 marzo 1994.

Disposizione finale della modifica del 17 giugno 2005¹¹⁸

Nei dieci anni successivi all'entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2005, il Consiglio federale può limitare ai procedimenti davanti a determinate autorità la possibilità di trasmettere atti scritti per via elettronica.

¹¹⁶ DCF del 10 set. 1969 (RU 1969 776).

¹¹⁷ RU 1994 1634 n. I 8.2

¹¹⁸ RU 2006 2197 all. n. 10

